Avviso per la concessione di un assegno di natalità per i residenti in piccoli Comuni di montagna.

Ente finanziatore: Regione Abruzzo

Assegno di natalità: requisiti di accesso: A decorrere dal 1° gennaio 2022 è stato istituito l'assegno di natalità riconoscibile in favore dei nuclei familiari, dal momento della nascita di un figlio e fino al compimento del terzo anno di vita del bambino, o dall"ingresso in famiglia di un minore in adozione o in affido fino al compimento dei tre anni di età'.
I soggetti beneficiari dell'assegno di natalità' sono i genitori, entrambi in possesso dei seguenti requisiti:
Residenza in un piccolo Comune di montagna della Regione Abruzzo con le caratteristiche di cui all'articolo 1, comma 2, della novellata L.R. n. 32/2021 ovvero, in subordine, trasferiscano e mantengano la propria residenza in uno di detti comuni per almeno cinque anni;
Non occupare abusivamente un alloggio pubblico.
Tutti i requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda in modo continuativo per ogni anno del minore e fino a cinque anni nel caso di cui alla precedente lett. a).

In caso di variazioni intervenute nel possesso dei requisiti, il soggetto beneficiario è tenuto a darne tempestiva comunicazione ai Comuni interessati nonché al Servizio Tutela sociale – Famiglia (DPG023) della Regione Abruzzo - PEC: dpg023@pec.regione.abruzzo.it.

Entità dell'assegno di natalità: Per l'annualità 2023, l'entità dell'assegno, parametrata a 2.500,00 euro annui, è statuita in favore dei legittimati richiedenti, secondo il seguente ordine di priorità:
Nuclei familiari in cui il nuovo nato/minore adottato/in affido sia riconosciuto disabile grave ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge - quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), ovvero nuclei familiari comprendenti uno o più' minori con disabilità' grave fino al compimento del sesto anno di età';
Nuclei familiari in cui sia presente un solo genitore;
Nuclei familiari per ogni figlio nato, adottato o in affido successivo al secondo;
Nuclei familiari per ogni figlio nato, adottato o in affido successivo al primo;
Nuclei familiari per ogni primo figlio nato, adottato o in affido.

L'assegno di natalità è cumulabile con eventuali altri contributi disposti per le medesime finalità, nonché con l'incentivo per i nuovi residenti di cui all'articolo 3 della L.R. n. 32/2021.
Gli Enti locali possono integrare con proprie risorse l'importo dell'assegno di natalità.

Modalità di presentazione della domanda: La domanda per l'assegno di natalità può essere presentata:
Dal genitore esercente la responsabilità genitoriale;
Dall'affidatario (in caso di affidamento temporaneo);
Dal legale rappresentante del genitore (nel caso di genitore minorenne o incapace).

La domanda deve essere presentata esclusivamente compilando il modulo digitale presente sul sito istituzionale della Regione Abruzzo nella sezione dedicata, alla quale si accede tramite credenziali di identità digitale intestate al richiedente (SPID).

Coloro che hanno già avuto accesso al beneficio per figli nati, adottati o in affido nell'anno 2022 per richiedere l'assegno di natalità per la seconda annualità devono accedere allo sportello all'indirizzo sopra indicato con lo stesso SPID dell'istanza precedente e confermare o modificare i dati inseriti nel 2022 accedendo al menu "Le mie pratiche", scheda "Dati aggiuntivi".

Chi ha già avuto accesso al beneficio per l'anno nel 2022, in presenza di un nuovo nato nel 2023, deve compilare due distinte domande secondo le due differenti procedure sopra specificate. La compilazione del modulo digitale costituisce autocertificazione.

Modalità di erogazione dell'assegno di natalità: L'assegno di natalità è corrisposto annualmente in un'unica soluzione, riferita a dodici mensilità, per l'importo totale di 2.500,00 euro annui. Per il primo anno ed il terzo anno di vita del bambino, l'importo è frazionato tenendo a riferimento l'esercizio finanziario di copertura dell'avviso.

L'assegno è riconoscibile per un massimo di 36 mensilità che si computano annualmente, a decorrere dal giorno e mese di nascita del/della figlio/a o di ingresso nel nucleo familiare del/della minore affidato/a

o adottato/a fino al compimento dei tre anni di vita del bambino, o alla cessazione dell'affido qualora avvenga prima del compimento dei tre anni, a seguito di presentazione di domanda come sopra specificato.

L'erogazione dell'assegno tiene conto dell'ordine cronologico di arrivo delle domande e avviene senza procedere alla formazione di una graduatoria, previa verifica del possesso dei requisiti stabiliti dal presente Avviso. In caso di accoglimento della domanda, la Regione ne dà comunicazione all'interessato e provvede ad accreditare l'assegno di natalità direttamente sul conto corrente bancario o su un conto corrente postale indicato nella domanda dal soggetto richiedente. È responsabilità di quest'ultimo verificare che l'IBAN indicato nella domanda sia riferito ad un conto abilitato a ricevere pagamenti. Il conto corrente bancario o postale deve essere intestato o cointestato al legittimato richiedente.

L'erogazione dell'assegno avverrà fino ad esaurimento delle risorse disponibili sul bilancio 2023, fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di disporre ulteriori stanziamenti destinati a incrementare la dotazione della misura qualora la somma si dimostrasse insufficiente al fabbisogno rilevato.

Termini di presentazione della domanda: La domanda deve essere presentata, a pena di esclusione, entro 180 giorni dalla nascita o dalla data di ingresso nel nucleo familiare del minore adottato o affidato. Per i genitori dei figli nati, adottati o in affido a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino alla data di pubblicazione del presente Avviso è concessa una proroga per la presentazione dell'istanza della durata di ulteriori 60 giorni.

Scadenza: 30 settembre 2022